

Regione Lazio

Atti del Presidente della Regione Lazio

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 14 aprile 2021, n. Z00012

Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di corse ferroviarie, commerciali e a lunga percorrenza, definite "Covid-Tested" e di trasporto sanitario secondario

Oggetto: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019. Disposizioni in materia di sperimentazione di corse ferroviarie, commerciali e a lunga percorrenza, definite "Covid-Tested" e di trasporto sanitario secondario.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 concernente "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia), recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il Dpcm 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» in vigore pienamente dal 6 marzo 2021;

VISTI, in particolare, l’Allegato 14 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” e l’Allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico”, del sopracitato Dpcm 2 marzo 2021;

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto”;

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute 26 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento”;

VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020, avente ad oggetto “Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.644 dell’8 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5616 del 15 febbraio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sull’uso dei test antigenici e molecolari per la rilevazione di SARS-CoV-2”;

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata quale “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusione, contagiosità e gravità raggiunti a livello globale;

PRESO ATTO di quanto riportato nel Report n. 46 di monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), aggiornato al 31 marzo 2021;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione adottate dall’inizio della pandemia fino ad oggi, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione 24 settembre 2020, n. Z00060, in materia di trasporto pubblico non di linea sanitario secondario;

DATO ATTO delle evidenze risultanti dall’andamento della situazione epidemiologica del territorio della Regione;

CONSIDERATO che l'andamento della situazione epidemiologica nel Lazio, attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere. permane in una condizione di costante controllo;

PRESO ATTO del peggioramento generale del rischio epidemico in Italia, che ha visto una accelerazione nell'aumento dell'incidenza a livello nazionale dell'indice di contagiosità, in progressivo incremento e che, per quanto disposto dal richiamato D.L. n. 44/2021 e dal Dpcm 2 marzo 2021, non è tuttora consentito spostarsi tra regioni diverse, ad eccezione di spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità;

DATO ATTO che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con particolare riferimento ai cittadini che, per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, debbano spostarsi tra regioni o province autonome diverse;

PRESO ATTO, inoltre, che le attuali limitazioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali sulla capacità di carico dei mezzi pubblici, anche non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, a fronte di un costante aumento della domanda, sono destinate a condurre a breve all'esaurimento dell'offerta di trasporto, non in grado di assorbire l'incremento della domanda e che tali limitazioni si riferiscono anche ai servizi di trasporto sanitario secondario, per il quale trova applicazione la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

CONSIDERATO che, a causa della attuale emergenza sanitaria in corso e delle limitazioni in termini di capacità di carico anche dei mezzi di trasporto sanitario secondario, con la richiamata ordinanza n. Z00060/2020 è stata prevista una fase transitoria della durata di 180 giorni, finalizzata a permettere agli autisti privi di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 della L.R. n. 58/1993, di poter continuare a svolgere la propria attività;

RITENUTO di voler intraprendere, in ragione di quanto sopra esposto e al fine primario di contenere la diffusione del virus SARS CoV-2 con standard di sicurezza sempre maggiori, iniziative volte a garantire la massima sicurezza per la circolazione delle persone in ambito nazionale, con particolare riferimento al trasporto ferroviario;

VISTA la proposta presentata da parte di Trenitalia spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, che intende avviare, in via sperimentale, delle linee di percorrenza "Covid Tested", con a bordo esclusivamente personale e passeggeri che siano risultati negativi a seguito di un test antigenico rapido eseguito gratuitamente prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza;

RITENUTO OPPORTUNO, in considerazione dell'approccio sperimentale dell'iniziativa, considerare le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia che hanno facoltà di individuare opportune corse, commerciali e a lunga percorrenza, definite "Covid-Tested", riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido o che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; i bambini ricompresi nella fascia di età 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido. L'impresa ferroviaria deve assicurare che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi;

VISTA ordinanza del Presidente della Regione Lazio 11 settembre 2020, n. Z00058, contenente disposizioni in materia di sperimentazione di test preventivi ai passeggeri in partenza sui voli della tratta Milano Linate - Roma Fiumicino;

DATO ATTO degli esiti soddisfacenti della sperimentazione di cui alla predetta ordinanza;

RITENUTO che:

- per le corse individuate dalle imprese ferroviarie, deve essere previsto un piano ad hoc finalizzato all'istituzione, presso le stazioni di partenza e di arrivo, di presidi per il controllo dei documenti di trasporto e di quelli attestanti l'esito negativo del tampone, in assenza dei quali l'accesso ai treni non potrà essere consentito;
- l'impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e delle eventuali stazioni intermedie, affinché siano organizzati appositi e idonei spazi per l'effettuazione del test antigenico rapido; è onere dell'impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta, non insistenti sul territorio laziale;
- in occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, l'impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa "Covid-Tested";
- il test in questione sarà eseguito gratuitamente per i passeggeri con oneri a carico dell'impresa ferroviaria;
- nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie;
- i passeggeri già prenotati sulle corse "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi ai test antigenici rapidi per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, potranno essere trasferiti gratuitamente, a seguito di richiesta, su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta della stessa impresa ferroviaria;
- in caso di mancato viaggio per le ipotesi di cui al precedente alinea ovvero per esito positivo al COVID-19, l'impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione;
- nel caso di presenza sui treni "Covid-Tested" di passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi;
- le imprese ferroviarie devono trattare i dati personali e sanitari comunicati dai passeggeri nel rispetto della vigente normativa e al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse "Covid-Tested", nonché per l'emissione del rimborso o del voucher;
- al fine valutare il gradimento e l'efficacia dell'iniziativa, le imprese ferroviarie dotate di corse "Covid-Tested" devono relazionare alla Regione sull'esito della stessa con cadenza mensile - indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l'eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al COVID-19 - e trasmettere ogni altra informazione utile ai fini dell'opportunità di ulteriori estensioni dell'iniziativa;

RITENUTO che le corse "Covid Tested" devono essere preventivamente comunicate alla Regione, indicando numero del treno, orario di partenza arrivo e periodicità e che le stesse imprese devono rendere note le informazioni e le condizioni di utilizzo di tali corse attraverso i propri canali informativi al pubblico;

RITENUTO inoltre di dover procedere ad una ulteriore proroga della fase transitoria della durata di 180 giorni, in continuità con quanto disposto attraverso l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00060/2020, necessaria a permettere agli autisti privi di iscrizione al ruolo di cui all'articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, di poter continuare a svolgere la propria attività, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 17 della L.R. n. 58/1993;

RITENUTO infine che le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione e sono efficaci fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga in base all'andamento del monitoraggio del servizio, nonché del più generale andamento dell'epidemia da COVID-19;

SENTITE le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e delle stazioni interessate dalle corse "Covid-Tested", per le parti di rispettiva competenza;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

1. A decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 giugno 2021, con possibilità di proroga in base all'andamento del monitoraggio del servizio, nonché del più generale andamento dell'epidemia da COVID-19, le imprese ferroviarie dotate di licenza per il trasporto passeggeri in Italia hanno facoltà di individuare, in via sperimentale, opportune corse commerciali e a lunga percorrenza, definite "Covid-Tested", riservate al trasporto di passeggeri risultati negativi al virus SARS-CoV-2 a seguito del test antigenico rapido eseguito prima della salita a bordo o di passeggeri che presentino la certificazione attestante il risultato negativo di un tampone molecolare (test PCR) o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti la partenza; i bambini ricompresi nella fascia di età 0-6 anni sono esentati, salva l'esplicita richiesta dei genitori di esecuzione del test antigenico rapido. L'impresa ferroviaria assicura che anche tutto il personale a bordo del treno disponga di risultato negativo ai test nei medesimi tempi.
2. Le corse ferroviarie individuate devono essere comunicate preventivamente alla Regione Lazio, indicando numero del treno, orario di partenza e arrivo e periodicità; le stesse imprese devono rendere note anche le informazioni e le condizioni di utilizzo di tali corse, attraverso i propri canali informativi al pubblico.
3. In occasione dell'acquisto del titolo di viaggio, l'impresa ferroviaria deve comunicare al passeggero che si tratta di una corsa "Covid-Tested".
4. Per le corse individuate dalle imprese ferroviarie deve essere previsto un piano ad hoc finalizzato all'istituzione, presso le stazioni di partenza e di arrivo, di presidi per il controllo dei documenti di trasporto e di quelli attestanti l'esito negativo del tampone, in assenza dei quali l'accesso ai treni non potrà essere consentito.
5. L'impresa ferroviaria è tenuta a raccordarsi con il gestore della stazione di partenza e delle eventuali stazioni intermedie, affinché siano organizzati appositi e idonei spazi per l'effettuazione del test antigenico rapido; tale test è eseguito gratuitamente per i passeggeri, con oneri a carico dell'impresa ferroviaria; è onere dell'impresa ferroviaria organizzare analoghi spazi nelle altre stazioni intermedie della tratta, non insistenti sul territorio laziale.
6. Nel caso di positività al test antigenico rapido o molecolare (RT PCR), i passeggeri devono attenersi ai protocolli previsti dalle autorità sanitarie.
7. I passeggeri già prenotati sulle corse "Covid-Tested", qualora decidano di non sottoporsi al test antigenico rapido per la salita a bordo o siano esentati in ragione della presentazione di un certificato medico relativo alle condizioni di salute, non possono viaggiare sulla corsa prenotata, ma sono trasferiti gratuitamente, a seguito di richiesta, su uno degli altri collegamenti attivi sulla medesima tratta della stessa impresa ferroviaria.
8. In caso di mancato viaggio per le ipotesi di cui al punto 7 ovvero per esito positivo al COVID-19, l'impresa ferroviaria rimborsa il biglietto o, su richiesta del passeggero, emette, entro quattordici giorni, un voucher di pari importo valido per almeno diciotto mesi dalla data di emissione.
9. Qualora dovessero essere trovati a viaggiare su treni "Covid Tested" dei passeggeri sprovvisti di referto validato in stazione, questi ultimi, ferma l'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle imprese ferroviarie, saranno invitati a spostarsi, compatibilmente con i livelli di riempimento, in apposito spazio riservato del treno, al fine di garantire agli altri passeggeri gli standard attesi.
10. Le imprese ferroviarie trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri nel rispetto della vigente normativa e al solo fine di consentire la corretta operatività delle corse "Covid-Tested", nonché per l'emissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero.

11. Le imprese ferroviarie dotate di corse “Covid-Tested” devono relazionare alla Regione sull’esito dell’iniziativa con cadenza mensile - indicando il numero di viaggiatori trasportati per ciascuna corsa, l’eventuale numero di viaggiatori che non è stato possibile accogliere in quanto risultati positivi al COVID-19 - e trasmettere ogni altra informazione utile ai fini dell’opportunità di ulteriori estensioni dell’iniziativa.
12. E’ disposta un’ulteriore proroga della fase transitoria della durata di 180 giorni, in continuità con quanto stabilita attraverso l’ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00060/2020, necessaria a permettere agli autisti privi di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 16 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58, di poter continuare a svolgere la propria attività, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17 della L.R. n. 58/1993.

La presente ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti, con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

L’efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

Il Presidente
Nicola Zingaretti